



Ordine degli
Avvocati di Pavia

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

dell' **ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

del **CONSIGLIO dell' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA**

(OdM COA PAVIA)

ARTICOLO 1 – REGOLAMENTO DI PROCEDURA , CODICE ETICO, INDENNITA'

1.1. L'Ordine degli Avvocati di Pavia ha istituito presso la propria sede, in Pavia, Piazza del Tribunale n. 1, l'Organismo di Mediazione a' sensi dell'art. 18 del D.lgs. 4.3.2010 n. 28 individuando in sede statutaria i seguenti organi:

- a) il Presidente (del Consiglio Direttivo);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario.

1.2. A' sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia (OdM COA PAVIA) è stato approvato il presente Regolamento di Mediazione con i relativi Allegati:

- A – *Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori / Norme di comportamento per i mediatori* (con valenza di Codice Etico);
B – *Tariffario delle indennità di mediazione*;
C – *Scheda di valutazione*.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

2.1 Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2.2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

2.3. [Nell'ipotesi in cui sia prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale], le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un avvocato

ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.L. n. 69/2013, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione istituita presso la sede dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in poi OdM) sito nel luogo ove ha sede il giudice che sarebbe territorialmente competente a decidere della controversia.

3.2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- 1 dati identificativi delle parti;
- 2 sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- 3 oggetto della domanda;
- 4 copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- 5 dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- 6 dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- 7 indicazione del valore della controversia;
- 8 eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'OdM COA PAVIA (solo in caso di domanda congiunta);

Palazzo di Giustizia – Pavia – Piazza Tribunale, 1 Telefono 0382/308010 – Fax
0382/25076

E-mail mediazione@ordineavvocatipavia.it



Ordine degli
Avvocati di Pavia

- 9 eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
- 10 richiesta che l'incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.
- 3.3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.
- 3.4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'OdM.
- 3.5. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
- 3.6. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA

4.1. La Segreteria dell'OdM svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per l'erogazione del servizio di mediazione ed in particolare per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

4.2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

4.3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4.4. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4.5. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento la completezza delle allegazioni anche ai sensi dell'art. 9.2 del presente Regolamento l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento (Euro 40,00 oltre iva), annota la domanda nell'apposito registro. La segreteria non provvederà all'annotazione della domanda nel registro e, quindi, non sarà tenuta ad inviare alcuna comunicazione alla parte invitata in caso di irregolarità della domanda e in caso di mancato versamento dell'importo dovuto per le spese di avvio.

Nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la segreteria comunica:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione entro trenta giorni, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; che è comunque onere della parte istante verificare presso la segreteria dell'Organismo l'avvenuta adesione della/e parte/i chiamata/e;

b) all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistito da un avvocato; l'invito a comunicare, almeno 5 giorni prima dell'incontro la propria adesione, chi sarà presente all'incontro, l'accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; l'avviso che potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante e non dichiarati esclusivamente riservati al mediatore, solo dopo aver aderito al procedimento di mediazione e solo dopo aver effettuato il versamento delle spese di avvio; solo per le ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del Decr. Legisl. n. 28/2010, per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l'incontro dovrà necessariamente svolgersi, l'avvertimento che l'incontro non avrà luogo ove almeno una delle parti non comunichi la propria intenzione a parteciparvi ovvero che l'incontro si terrà in ogni caso qualora l'istante abbia formulato richiesta in tal senso anche se l'altra parte non abbia dichiarato di



Ordine degli
Avvocati di Pavia

volervi partecipare; la precisazione che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 4bis, del D. Lgs. n. 28/10, così modificato dal D.L. n. 69/2013, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, sec. co., c.p.c e potrà comportare nei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della causa, il pagamento di un importo pari al Contributo Unificato dovuto per il giudizio. Infine l'avviso che, a seguito di dichiarazione di voler iniziare la procedura di mediazione, questa non avrà seguito se le parti, obbligate in solido nei confronti dell'Organismo, non avranno effettuato il versamento delle indennità di cui all'Art. 8 del presente Regolamento e il procedimento si riterrà concluso.

La segreteria non potrà porre il fascicolo a disposizione del mediatore per gli incontri fissati nelle ipotesi di verificato mancato pagamento delle spese di avvio e delle indennità dovute da ciascuna delle parti.

ARTICOLO 5 - IL MEDIATORE

5.1. Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, al termine inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione.

Solo in quest'ultimo caso, il mediatore aiuterà le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Al contrario, nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo ai sensi dell'art. 5, comma 2bis, D. Lgs. 28/2010, così come modificato dal D.L. n. 69/2013.

5.2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

5.3. Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell'OdM, è designato dal Responsabile dell'OdM - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, tenendo conto dei principi di specifica competenza professionale, imparzialità e idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

5.4. Il mediatore è sottoposto alla verifica da parte del responsabile dell'organismo del possesso dei requisiti di legge ed in particolare dello svolgimento di uno specifico aggiornamento biennale da acquisire presso gli enti di formazione accreditati a' sensi dell'art. 18 D.M. n. 180/2010 di durata non inferiore a 18 ore nel biennio e della partecipazione nel predetto biennio ad almeno venti casi di mediazione, nella forma di tirocinio assistito, presso organismi di mediazione iscritti nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5.5. A tal fine, l'Organismo consente ai mediatori iscritti, senza onere di spesa, di partecipare al tirocinio assistito di cui al precedente comma 5.4., assumendo le opportune iniziative nell'ambito dei casi che verranno trattati presso l'Organismo medesimo e organizzando la partecipazione dei propri mediatori alla trattazione di casi di mediazione presso altri Organismi vicini.

5.6. Sarà consentito da parte dell'Organismo il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) D.L. n. 145/2011 anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell'Unione Lombarda.

5.7. Al fine di garantire il tirocinio assistito tanto il mediatore designato quanto le parti non possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.

5.8. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative alla incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

5.9. E' facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.

5.10. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'OdM.

5.11. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

*Palazzo di Giustizia – Pavia – Piazza Tribunale, 1 Telefono 0382/308010 – Fax
0382/25076*

E-mail mediazione@ordineavvocatipavia.it



Ordine degli
Avvocati di Pavia

5.12. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di adesione al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.

5.13. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'OdM.

5.14. Le parti possono richiedere all'OdM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'OdM nominerà un altro mediatore. L'OdM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'OdM.

5.15. In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

ARTICOLO 6 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

6.1. L'OdM fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, 1 comma Dlgs 28/2010.

6.2. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede indicata dall'OdM o dal singolo mediatore di volta in volta nel provvedimento di avvio della procedura.

6.3. Il mediatore, dopo aver verificato il corretto versamento delle spese di avvio da parte dell'istante e da parte della parte invitata, informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa e da parte della parte invitata, all'esito del quale invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di cui all'art. 8, comma 1, D.lgs. n.28/10, esprimano la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, il mediatore, dopo avere verificato l'avvenuto pagamento integrale dell'indennità dovuta all'Organismo dalle parti in solido tra loro, conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4 Dlgs 28/10. La nomina dell'esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'OdM, da eventuali norme di legge o dalle tabelle di liquidazione dei compensi di c.t.u. in vigore presso il locale tribunale.

6.4. Il mediatore, le parti e i loro patrocinatori devono consentire la presenza e la partecipazione agli incontri di mediatori in tirocinio assistito a' sensi dell'art. 4, comma 3) lettera b) del D.M. n. 180/2010 e dell'art. 5, commi 4 e 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

7.1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

7.2. Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

7.3. In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 Dlgs 28/10.

7.4. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

7.5. Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

7.6. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

7.7. Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.



Ordine degli
Avvocati di Pavia

7.8. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7.9. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

7.10. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione della proposta e le ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

7.11. In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.

7.12. L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'OdM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

7.13. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Legisl. n. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento di mediazione solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore a' sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Legisl. n. 28/2010.

7.14. Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato C) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell'OdM trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

7.15. Nel caso in cui l'OdM venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.

7.16. Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010, così come modificato dal D.L. n. 63/2013, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

7.17. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 8 - INDENNITA'

8.1. Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00= oltre IVA come per legge che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

8.2. Le spese di mediazione – comprensive dell'onorario del mediatore e delle spese vive documentate sono dovute, in solido, da ciascuna parte nel caso di prosecuzione del procedimento di mediazione come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte prima dell'inizio del procedimento di mediazione a seguito dell'adesione e dell'incontro di programmazione seguito del procedimento di mediazione.

8.3. In caso di mancato pagamento delle spese e delle indennità di cui al precedente comma, l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.

8.4. Le suddette spese sono dovute anche nell'eventualità di successivo abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione all'incontro

8.5. Il compenso per l'esperto di cui all'art.5, comma 8 Dlgs 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del CTU in vigore presso il Tribunale di Pavia e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

8.6. Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo deciderà il valore di riferimento – sino al limite di Euro 250.000 – e lo comunicherà alle parti.

*Palazzo di Giustizia – Pavia – Piazza Tribunale, 1 Telefono 0382/308010 – Fax
0382/25076*

E-mail mediazione@ordineavvocatipavia.it



Ordine degli
Avvocati di Pavia

8.7. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulterà diverso l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione comprensive anche dell'onorario del mediatore sono da intendersi al netto dell'IVA.

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento anche nel caso in cui le parti siano più di 2.

In caso di esito positivo del procedimento di mediazione ciascuna delle parti sarà tenuta, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, al versamento della maggiorazione dell'indennità di mediazione, pari al 25% della stessa. Le parti sono obbligate solidamente tra loro per il versamento di ciascuna delle maggiorazioni. In difetto e in caso di pagamento con assegno bancario, la consegna del verbale e della documentazione avverrà soltanto a seguito della verifica dell'effettivo pagamento e della verifica del buon fine dell'incasso degli importi dovuto dalle parti.

8.8. L'OdM ridetermina o aggiorna ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

ARTICOLO 9 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

9.1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.L. n. 69/2013, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 - la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'OdM.

9.2. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'OdM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

9.3. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l'avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.

9.4. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

10.1. L'OdM tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'OdM può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

11.1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del sesto o settimo periodo del comma 1bis e ai sensi del comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.L. n. 69/2013, salvo necessità di proroga motivata su concorde richiesta delle parti.

11.2. Tale termine non è soggetto a sospensione feriale.

ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA

12.1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

12.2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

12.3. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita



Ordine degli
Avvocati di Pavia

dichiarazione.

12.4. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

12.5. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

12.6. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.

12.7. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'OdM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

12.8. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art.22 Dlgs 28/10.

ARTICOLO 13 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

13.1. Ove l'OdM si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità dell'istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione dell'oggetto e della natura della controversia e alla scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l'istanza viene presentata;

- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito dell'istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria .

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in aggiunta all'Organismo di mediazione, a comunicare l'istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

L'ODM non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto, ad eccezione del termine di cui all'art. 6, modificato dal D.Lsg 69/13.

*Palazzo di Giustizia – Pavia – Piazza Tribunale, 1 Telefono 0382/ 308010 – Fax
0382/25076*

E-mail mediazione@ordineavvocatipavia.it



Ordine degli
Avvocati di Pavia

*Palazzo di Giustizia – Pavia – Piazza Tribunale, 1 Telefono 0382/308010 – Fax
0382/25076
E-mail mediazione@ordineavvocatipavia.it*